

**Decreto nr. 2418 del 15/12/2025**

## **SERVIZIO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

Contributo Bonus Psicologo Studenti FVG, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 22/2022. Revoca contributo anno 2023 e contestuale accertamento del credito.

### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

#### **Visti:**

- la L.R. n. 21/2014 recante "Norme in materia di diritto allo studio universitario" come da ultimo modificata dalla L.R. n. 24/2020;
- il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- il Dlgs 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42", e s.m.i.;
- il decreto n. 265 dd. 12/02/2025 ad oggetto "Bilancio di Previsione dell'Agenzia Regionale per il diritto allo studio (ARDiS) per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027 e documenti collegati. Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2025-2027. Adozione" e successiva integrazione con decreto n. 339 dd. 21/02/2025, approvato con DGR n. 255 dd. 28/02/2025;
- il decreto 1389 dd. 29/07/2025 ad oggetto "Seconda variazione al bilancio di previsione 2025 e triennale 2025-2027 ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 e s. m. i. (assestamento) - applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato";
- la DGR 1116/2023 relativa all'articolazione della Regione e degli enti regionali e la DGR 1166/2023 di conferimento dell'incarico alla dr. Raffaella Pengue, dal 02/08/2023 al 01/08/2026;

#### **Visti:**

- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657" che generalizza il sistema di riscossione mediante ruolo per tutte le entrate patrimoniali di competenza statale, incluse quelle diverse dalle imposte sui redditi e quelle degli altri enti pubblici non economici.
- Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337" e, in particolare, l'articolo 17 il quale dispone che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici;
- il D.M. 3 settembre 1999, n.321 "Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46";
- Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e in particolare l'art. 6-quater relativo all'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese;
- il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che attribuisce all'Agenzia delle entrate-Riscossione la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e l'articolo l'art. 2, comma 2, a norma del quale gli enti possono affidare all'Agenzia delle Entrate – Riscossione le attività di riscossione spontanea e coattiva;

#### **Richiamati**

- la convenzione Rep. n. 0083 GEN del 18 novembre 2014, siglata tra ARDiS e Equitalia Nord S.p.a., concernente l'utilizzo gratuito da parte di ARDiS dei servizi informatici di Equitalia Nord S.p.a. per la formazione dei documenti, elenchi e ruoli preordinati alla riscossione coattiva dei benefici erogati di propria competenza;
- il decreto n. 310/ARDISSTRIESTE del 05/03/2021 con il quale ARDiS ha disposto l'affidamento delle attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate al soggetto pubblico "Agenzia delle Entrate – Riscossione", avente funzioni di riscossione nazionale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 1 e 2-bis del D. L. n. 193/2016, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge n. 225/2016;
- il decreto n. 2147 del 20/11/2024 con il quale ARDiS ha aderito al nuovo accordo per l'utilizzo dei servizi on-line dedicati agli enti serviti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e finalizzato all'attività di riscossione coattiva dei benefici erogati di competenza dell'ARDiS;

**Visto** l'articolo 7, commi 18-20 della Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), che prevede, nell'ambito degli interventi per il diritto allo studio e al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, la concessione ed erogazione da parte di ARDiS di un contributo in favore dei nuclei familiari residenti in regione a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico attivati nell'anno 2023 per l'anno scolastico 2022/2023 o 2023/2024;

**Viste** le Linee guida finalizzate all'attuazione dell'intervento denominato "Bonus Psicologo Studenti FVG", approvate con deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2023 n. 198, le quali definiscono l'intensità dei contributi, i limiti di ammissibilità, i criteri, le modalità di accesso ed erogazione del contributo;

**Ricordato** che i beneficiari dell'intervento sono gli studenti di età non superiore ai 24 anni e iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il contributo può essere erogato una sola volta per anno scolastico;

**Richiamato** il decreto n. 361 del 24/02/2023 con il quale è stato approvato il Bando recante requisiti e modalità per la concessione del contributo "Bonus Psicologo Studenti FVG";

**Rilevato** che il contributo viene concesso al nucleo familiare e liquidato, su delega della famiglia, direttamente allo psicologo professionista che ha effettuato il ciclo di cinque sedute e provveduto a inviare la rendicontazione ad ARDiS con trasmissione della fattura intestata alla famiglia;

**Dato atto** che sono stati effettuati i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000 sulle dichiarazioni rese ai fini del contributo "Bonus Psicologo Studenti FVG" per l'anno solare 2023, di cui all'articolo 7, commi 18-20, della legge regionale n. 22/2022

**Rilevato** che, a seguito dei suddetti controlli, n. 1 beneficiario è risultato essere privo dei requisiti previsti per la concessione del contributo Bonus Psicologo e per i quali si rende necessario adottare i provvedimenti conseguenti;

**Dato atto** altresì che, in ottemperanza alle disposizioni sulla privacy e sulla riservatezza dei dati personali, sono omessi i nomi dei soggetti interessati e al loro posto sono attribuiti codici identificativi, decodificabili soltanto dagli interessati tramite il numero istanza, al fine di garantire la segretezza dei dati;

**Preso atto** che l'unico beneficiario risultante privo dei requisiti richiesti a seguito dei suddetti controlli è indetificato con il numero della domanda n. 488826, per il quale non è stato rispettato il requisito dell'iscrizione in un Istituto scolastico previsto dal bando, non essendo di fatto il beneficiario iscritto e frequentante alla data di presentazione della domanda ad una scuola secondaria di primo o di secondo grado appartenente al sistema pubblico e privato di istruzione o ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), né ad una Istituzione scolastica titolare dell'esame finale per il conseguimento del

titolo conclusivo di primo ciclo inserita nei percorsi personalizzati finalizzati all'acquisizione di competenze necessarie per l'inserimento nel sistema ordinario di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

**Rilevato** che per la suddetta domanda n. 488826, con Decreto n. 2386 del 22.12.23, è stato concesso il contributo di euro 225,00, il cui importo è stato direttamente pagato (come da apposita delega all'atto della domanda) da questa Agenzia regionale al professionista psicologo presso il quale il beneficiario ha sostenuto le sedute.

**Considerato** che al richiedente il contributo è stata inviata, a mezzo raccomandata a/r di cui al protocollo n. 93252-P del 13.11.2025, la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 14 della L.R. 7/2000, di revoca del contributo Bonus Psicologo Studenti FVG, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 22/2022, per l'anno solare 2023, a.s. 2023/2024;

**Rilevato** che con la suddetta comunicazione di avvio del procedimento è stata data facoltà di presentare osservazioni entro dieci giorni a norma dell'articolo 10-bis della L. 241/1990;

**Dato atto** che entro il termine sopra indicato ai sensi della normativa è pervenuta l'osservazione da parte del richiedente il contributo a mezzo posta elettronica certificata, di cui al protocollo di ARDiS n. 97056-A del 03.12.2025, la quale non ha superato i motivi del procedimento di revoca relativi all'esito del controllo a campione svolto, non essendo stato rispettato il requisito dell'iscrizione in un Istituto scolastico previsto dal bando;

**Visto** l'art. 49 della L.R. n. 7/2000; che prevede le modalità di restituzione delle somme erogate a seguito di revoca per assenza di requisiti;

**Ritenuto** di procedere alla decadenza, alla revoca e alla richiesta di restituzione del contributo "Bonus Psicologo Studenti FVG" per l'anno solare 2023 concesso al richiedente la domanda n. 488826 e pagato con mandato n. 3508 del 11.06.2024, per un importo pari ad euro 225,00;

**Ritenuto** che la somma revocata viene maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo, dalla data di pagamento del contributo alla data di restituzione di revoca, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 7/2000;

**Rilevato** che gli interessi vengono calcolati dalla data del pagamento del 11.06.2024 alla data odierna del 15.12.2025, al tasso del 2.50% riferito ai giorni ricompresi nell'anno 2024 per un importo di 3,13 euro e del 2,0% riferiti ai giorni ricompresi nell'anno 2025 per un importo di 4,30, pari a 7,43 euro totali;

**Ritenuto** di procedere al recupero del credito complessivo di euro 232,43, di cui all'Allegato A) del presente decreto;

**Dato atto** che all'importo relativo agli interessi di euro 7,43 verrà sommata la quota di interessi che verrà maturata fino al giorno di effettiva restituzione al tasso legale vigente;

**Ritenuto** di accertare e autorizzare la riscossione dell'entrata complessiva di euro 232,43 sui capitoli di seguito elencati del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025, pluriennale per gli anni 2025 -2027:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2025	2025		262/0	Interessi di mora	3	3	3	2	1	7,43	Codice domanda utente n. 488826
2025	2025		355/0	Recuperi da famiglie	3	5	2	3	4	225,00	Codice domanda utente n. 488826

**Ritenuto** di autorizzare il Servizio Finanziario alla successiva riscossione dell'entrata per quanto sopra indicato;

**Considerato** di procedere pertanto al recupero del credito sopra esposto, previa intimazione di pagamento e costituzione in mora ai sensi di legge con effetti interruttivi della prescrizione ai fini del recupero del credito da parte di ARDiS, assegnando il termine di 30 giorni per l'assolvimento del debito fatta salva

l'eventuale richiesta di rateazione pervenuta prima della scadenza a norma dell'art. 38 bis della L.R. 21/2014;

**Ritenuto** di procedere, in caso di mancato versamento spontaneo, alla riscossione coattiva dell'importo dovuto nei modi e nei termini di legge, con interessi, oneri e spese a carico dello Studente, mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione;

**Dato atto** che la data di scadenza dell'accertamento contabile di cui al presente decreto è il 2025;

## DECRETA

Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati:

1. di disporre la decadenza e la revoca del contributo "Bonus Psicologo Studenti FVG" per l'anno 2023, a.s. 2023/2024, concesso al richiedente il contributo di cui alla domanda n. 488826, in quanto privo dei requisiti previsti da Bando, di cui all'Allegato A) del presente decreto;
2. di chiedere la restituzione del contributo "Bonus Psicologo Studenti FVG" per l'anno solare 2023, il cui importo è stato direttamente pagato (come da apposita delega all'atto della domanda) da questa Agenzia regionale al professionista psicologo presso il quale il beneficiario del contributo ha sostenuto le sedute, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data del pagamento del contributo alla data di restituzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 7/2000, come sotto indicato:
  - 225,00 euro più interessi legali alla data odierna pari a 7,43 euro per un totale di euro 232,43, maggiorata della quota di interessi che verrà maturata fino al giorno di effettiva restituzione al tasso legale vigente;
3. di accertare ed autorizzare la riscossione dell'entrata complessiva pari ad € 232,43 sui capitoli d'entrata qui di seguito indicati del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025, pluriennale per gli anni 2025-2027:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2025	2025		262/0	Interessi di mora	3	3	3	2	1	7,43	Codice domanda utente n. 488826
2025	2025		355/0	Recuperi da famiglie	3	5	2	3	4	225,00	Codice domanda utente n. 488826

4. di autorizzare il Servizio Finanziario alla successiva riscossione dell'entrata di cui al punto precedente;
5. di procedere al recupero del credito sopra esposto, previa intimazione di pagamento e costituzione in mora ai sensi di legge con effetti interruttivi della prescrizione ai fini del recupero del credito da parte di ARDiS, assegnando il termine di 30 giorni per l'assolvimento del debito fatta salva l'eventuale richiesta di rateazione pervenuta prima della scadenza a norma dell'art. 38 bis della L.R. 21/2014;
6. di procedere, in caso di mancato versamento spontaneo, alla riscossione coattiva dell'importo dovuto nei modi e nei termini di legge, con interessi, oneri e spese a carico dello Studente, mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione;
7. di dare atto che la data di scadenza dell'accertamento contabile di cui al presente decreto è il 2025;
8. avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR FVG entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima data;
9. si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di ARDiS <http://www.ardis.fvg.it>.

Referente istruttoria: *Gessica Iacuzzi*

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INTERVENTI PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO  
Raffaella Pengue